



## COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

Provincia di Treviso

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero 109 del 07-11-2018

**Oggetto: Approvazione regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.-**

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Susana Andrea Sebastiano</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Rosalen Anna Maria</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Lessi Simone</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza Susana Andrea Sebastiano in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Miori Mariateresa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



**OGGETTO:** Approvazione regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii..-

-----0-----

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 57 del 27/07/2015 ha approvato il “Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui all’articolo 92, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006”;
- con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è stato approvato il c.d. nuovo “Codice dei Contratti” a titolo “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UN sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO che il Nuovo Codice dei Contratti, come sopra richiamato, all’art. 113, prevede una nuova disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, in sostituzione della precedente normativa (art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 ora abrogata);

RICHIAMATA tale disposizione che, ai commi 2., 3., e 4., testualmente dispone:

*Art. 113 - D.Lgs. 18 aprile 2016 “Incentivi per le funzioni tecniche”*

*2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, do collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che contribuiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione;*

*3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a*



*carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazioni medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*

VISTA la Delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie del 13 maggio 2016, n. 18, con la quale sono state fornite alcune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

- il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente;
- possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo;

VISTA altresì la giurisprudenza contabile, fra cui:

- la Deliberazione n. 333/2016/PAR della Corte dei Conti - sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, sulla corretta interpretazione della materia degli incentivi per le funzioni tecniche disciplinate dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, che chiarisce che il compenso incentivante va riconosciuto anche agli appalti di servizi e forniture, senza che sia necessaria la presenza di un appalto misto ossia di un appalto di un servizio o fornitura collegato ad un lavoro pubblico;
- la Deliberazione n. 353/2016/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, nella quale viene affermata la legittimità dell'accantonamento delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more dell'approvazione del regolamento ivi previsto;



PRESO ATTO che, a seguito di quanto sopra, occorre adottare un nuovo regolamento interno allo scopo di disciplinare la costituzione e la ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche, svolte dai dipendenti del Comune di Portobuffolè;

VISTO lo schema di "Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii." allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere positivo, in merito allo schema di regolamento, espresso dalla delegazione trattante di parte sindacale nella riunione del 31/10/2018, come da verbale conservato agli atti;

RILEVATO che il suddetto Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno con notevole risparmio di spesa;

RILEVATO che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto è della Giunta Comunale, perché esso attiene all'organizzazione degli uffici e del personale dipendente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO in particolare che, con riferimento agli articoli 49, primo comma, e 147-bis, primo comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto risultano acquisiti i pareri dei Responsabili dei servizi interessati;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001; n. 165;
- i vigenti C.C.N.L. relativi al comparto Regioni ed autonomie locali;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2016, n. 50 e ss. mm. ed ii.;

con voto unanime

### DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, di approvare il "Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche disposto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.", che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che il precitato regolamento definisce anche l'ambito di applicazione dello stesso;
- 3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



-----0-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Miori Mariateresa



**PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI**  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. n. 267/2000</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità contabile esprime' parere: <b>Favorevole</b></p> <p>Data 07-11-18</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.to Rossit Antonella</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. n. 267/2000</p>	<p>Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: <b>Favorevole</b></p> <p>Data 07-11-18</p> <p>Il Responsabile del Servizio F.to Miori Mariateresa</p>




## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

**Nr. 976 Reg. Pubb.**

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna (ai sensi dell'art. 124, comma 1, della Legge n. 267/2000) e DIVIENE ESECUTIVA il 20-11-2018 dopo 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267.

Portobuffolè, li 09-11-2018

L'INCARICATO  
F.to *Rossit Antonella*



# Allegato B)



## **CITTA' DI PORTOBUFFOLE'** *Provincia di Treviso*



### **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE FUNZIONI TECNICHE DISPOSTO DALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. ED II.**



*Approvato con Delibera G.C. n. 109 del 07.11.2018*

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. (pubblicato nel S.O. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 56/2017, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. n. 56/2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data 31/10/2018 con le Organizzazioni Sindacali.

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **ART. 1 - DESTINAZIONE DEL FONDO**

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) che confluisce in un apposito fondo, all'interno del quale, la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto, la restante quota del 20% è destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ecc. nel rispetto di quanto previsto dal Codice.
2. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o, qualora mancante, nei quadri economici dell'opera, come definito dall'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., nei successivi livelli di progettazione.
3. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo di cui trattasi è stabilito nei relativi documenti di progetto.

#### **ART. 2 - DESTINATARI**

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii..
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
  - a. responsabile unico del procedimento;
  - b. soggetti incaricati della programmazione della spesa;
  - c. soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione (art. 26 del Codice);
  - d. soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure (artt. 32 e 33 del Codice);
  - e. soggetti incaricati della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione;
  - f. soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità;
  - g. soggetti incaricati del collaudo statico;
  - h. i collaboratori dei suddetti soggetti.

### **ART. 3 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO**

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del Segretario Comunale, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, se possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Segretario Comunale dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub-procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii.. Il Soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

### **ART. 4 - PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

### **ART. 5 - MODULAZIONE DEL FONDO**

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

### **ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO**

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

- b. i lavori in amministrazione diretta;
- c. i lavori, servizi e le forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice ovvero gli affidamenti diretti inferiori a Euro 40.000,00;
- d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini degli artt. 17 e 17-bis del medesimo;
- e. i lavori, i servizi e le forniture per i quali non sia svolta attività di gara.

#### **ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI**

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq) del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg) del Codice).

#### **ART. 8 - CENTRALI DI COMMITTENZA**

1. In caso di attività svolta da Centrali di Committenza, alle stesse è attribuito un incentivo pari alla prestazione corrispondente a quello previsto alla tabella di cui al successivo art. 12, ma complessivamente in misura non superiore a quanto previsto all'art. 113, comma 5, del Codice.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

### **CAPO II**

#### **Fondo per lavori**

#### **ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici, ove previsto, mentre per i lavori fino a 100.000 Euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e/o di esecuzione dell'intervento.
2. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice.

#### **ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE**

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori è fatto riferimento all'importo a base di gara e alla percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed è così applicata:

<b>BASE D'ASTA</b>	<b>%</b>
pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 516.457,00	2,00
pari o superiore a Euro 516.457,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00	1,80
pari o superiore a Euro 1.000.000,00	1,60

2. Alimentano inoltre il fondo gli interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti e di riqualificazione urbana.

#### **ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI**

1. Le varianti, conformi al Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta, applicando la percentuale corrispondente all'importo complessivo risultante dell'intervento. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

#### **ART. 12 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>%</b>
quota destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	20
responsabile unico del procedimento	25
soggetti incaricati della programmazione della spesa	4
soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione (art. 26 del Codice)	4
soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure (artt. 32 e 33 del Codice)	8
- in caso di prestazione svolta da centrali di committenza	5
soggetti incaricati della direzione dei lavori	18
soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo	5
soggetti incaricati del collaudo statico	5
i collaboratori dei suddetti soggetti	11
Sommano	100

#### **ART. 13 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla Direzione Lavori, al R.U.P. ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinato nella tabella sotto riportata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore Lavori e suoi collaboratori e al Collaudatore), al Responsabile del Procedimento, all'ufficio della Direzione dei Lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato come determinato nella tabella sotto riportata.

<b>TIPOLOGIA INCREMENTO</b>	<b>MISURA DELL'INCREMENTO</b>	<b>RIDUZIONE %</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10
	Dal 20% al 40% del tempo contrattuale	30
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20
	Dal 20% al 40% del tempo contrattuale	40
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60

### CAPO III

#### Fondo per acquisizione di servizi e forniture

#### ART. 14 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.

#### ART. 15 - GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Ai fini della graduazione del fondo per i servizi e le forniture è fatto riferimento all'importo a base di gara e alla percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed è così applicata:

<b>BASE D'ASTA</b>	<b>%</b>
pari o superiore a Euro 20.000,00 e inferiore a Euro 40.000,00	2,00
pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore a Euro 211.000,00	1,80
pari o superiore a Euro 211.000,00	1,60

#### ART. 16 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le varianti, conformi al Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta, applicando la percentuale corrispondente all'importo complessivo risultante dell'intervento. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del R.U.P. che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

**ART. 17 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO  
DEL GRUPPO DI LAVORO**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

<b>PRESTAZIONE</b>	<b>%</b>
quota destinata all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione	20
responsabile unico del procedimento	25
soggetti incaricati della programmazione della spesa	4
soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure (artt. 32 e 33 del Codice)	10
- in caso di prestazione svolta da centrali di committenza	6
soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione	19
soggetti incaricati della verifica di conformità	5
i collaboratori dei suddetti soggetti	11
Sommano	100

**ART. 18 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI  
DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE**

- Qualora durante le procedure per l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
- Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo, riferito alla quota del Direttore dell'Esecuzione, al R.U.P. ed ai loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinato nella tabella sotto riportata.
- Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore dell'Esecuzione e suoi collaboratori), al Responsabile del Procedimento, all'ufficio della Direzione dell'Esecuzione, sarà corrisposto un incentivo decurtato come determinato nella tabella sotto riportata.

<b>TIPOLOGIA INCREMENTO</b>	<b>MISURA DELL'INCREMENTO</b>	<b>RIDUZIONE %</b>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10
	Dal 20% al 40% del tempo contrattuale	30
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20

	Dal 20% al 40% del tempo contrattuale	40
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### **ART. 19 - ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

#### **ART. 20 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA "MISTA"**

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal R.U.P. d'intesa con il Segretario Comunale.

#### **ART. 21 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii..

#### **ART. 22 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
  - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - b. della completezza della funzione svolta;
  - c. della competenza e professionalità dimostrate;
  - d. delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

#### **ART. 23 - COINCIDENZA DI FUNZIONI**

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

## **ART. 24 - FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE**

1. Qualora una funzione sia svolta da più figure (es.: R.U.P. e collaboratori, Direttore Lavori e Direttori Operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## **ART. 25 - SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA**

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal Segretario Comunale.

## **ART. 26 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Segretario Comunale, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
  - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte;
  - ovvero*
  - nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.
4. Il Segretario Comunale, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura, liquida le percentuali corrispondenti alle attività svolte.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del R.U.P. relativa alla fase dell'esecuzione, ecc.) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione, il Segretario Comunale predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
  - a. tipo di attività da svolgere;
  - b. percentuale realizzata;
  - c. tempi previsti e tempi effettivi;
  - d. tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
7. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

## **ART. 27 - CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI**

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a. per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b. per la verifica dei progetti, con l'invio al R.U.P. della relazione finale di verifica;
- c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e. per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f. per il collaudo tecnico amministrativo e/o per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g. per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo.

## **ART. 28 - LIQUIDAZIONE - LIMITI**

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'Amministrazione.

## **CAPO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

## **ART. 29 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

## **ART. 30 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi e norme vigenti in materia.





## **INDICE**

### **CAPO I - Principi generali**

- ART. 1 - DESTINAZIONE DEL FONDO
- ART. 2 - DESTINATARI
- ART. 3 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO
- ART. 4 - PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO
- ART. 5 - MODULAZIONE DEL FONDO
- ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO
- ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI
- ART. 8 - CENTRALI DI COMMITTENZA

### **CAPO II - Fondo per lavori**

- ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
- ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI
- ART. 12 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO
- ART. 13 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE )

### **CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

- ART. 14 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 15 - GRADUAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
- ART. 16 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI
- ART. 17 - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO
- ART. 18 - CRITERI DI RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE )

### **CAPO IV - Norme comuni**

- ART. 19 - ESCLUSIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE DALLA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 20 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA "MISTA"
- ART. 21 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO
- ART. 22 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE
- ART. 23 - COINCIDENZA DI FUNZIONI
- ART. 24 - FUNZIONI ARTICOLATE E SINGOLE
- ART. 25 - SOSTITUZIONE DI UN DIPENDENTE ADDETTO ALLA STRUTTURA
- ART. 26 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO
- ART. 27 - CONCLUSIONE DI SINGOLE OPERAZIONI
- ART. 28 - LIQUIDAZIONE - LIMITI

### **CAPO V - Disposizioni transitorie e finali**

- ART. 29 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA TRANSITORIA
- ART. 30 - NORMA DI RINVIO



